

DIRETTIVA 2001/32/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2001

relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

viste le richieste presentate da Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, si possono definire delle «zone protette» esposte a particolari rischi in campo fitosanitario, alle quali si può pertanto concedere una protezione speciale a condizioni compatibili con il mercato interno. Tali zone sono state definite nella direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/23/CE ⁽³⁾.
- (2) Da allora la situazione fitosanitaria di alcune delle zone inizialmente riconosciute come zone protette nei confronti dei rispettivi organismi nocivi è evoluta in maniera significativa.
- (3) Da informazioni fornite dalla Danimarca risulta che non è più possibile mantenere la zona protetta riconosciuta per questo paese nei confronti del *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) e del Tomato Spotted Wilt Virus.
- (4) Occorre modificare talune disposizioni riguardanti misure protettive vigenti in Portogallo contro *Gonipterus scutellatus* Gyll. e nel Regno Unito e in Irlanda contro *Pissodes* spp. (europee) per tener conto dell'attuale distribuzione di questi organismi nei rispettivi paesi.
- (5) Da informazioni fornite dal Regno Unito e dalla Svezia risulta che, in seguito alla riorganizzazione degli enti locali, la descrizione esistente delle rispettive zone protette nei confronti di *Dendroctonus micans* Kugelán e di *Leptinotarsa decemlineata* Say deve essere modificata.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 21.10.1992, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 103 del 28.4.2000, pag. 72.

- (6) Ai sensi della direttiva 92/76/CEE, l'Austria, l'Irlanda e le regioni Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia sono state provvisoriamente riconosciute come zone protette per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. per un periodo che scade il 31 marzo 2001.
- (7) Da informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il riconoscimento provvisorio delle zone protette in questo paese per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. va prorogato per un ulteriore periodo di tempo determinato.
- (8) Da informazioni fornite dall'Austria e dall'Italia sembra che alcune aree di questi due paesi non siano più da considerare come zone protette per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., mentre altre aree debbano essere riconosciute come zone protette in relazione alla *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. per un ulteriore periodo di tempo determinato.
- (9) Da informazioni fornite dalla Francia risulta che alcune aree di questo paese non possono più essere considerate come zone protette in relazione alla *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- (10) Da informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il riconoscimento provvisorio della zona protetta in questo paese nei confronti di Beet Necrotic Yellow Vein Virus va prorogato per un ulteriore periodo di tempo determinato.
- (11) Occorre pertanto modificare l'attuale designazione delle zone protette. Ai fini di chiarezza è necessario adottare un nuovo elenco di dette zone. La direttiva 92/76/CEE va di conseguenza abrogata. A causa dei persistenti problemi nel campo fitosanitario, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore ed essere attuata il più presto possibile.
- (12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le zone della Comunità elencate nell'allegato sono riconosciute come «zone protette» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nell'allegato.